



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

CODICE INTERNO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

ex art. 4, c. 2-bis, L. 29 maggio 2017 n. 71

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 31/10/2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 103 del 04/11/2025

Indice

1. Premessa.....	2
2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.....	3
2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo.....	3
2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo.....	5
2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze.....	7
3. Riferimenti normativi.....	8
3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica.....	8
3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?.....	9
3.3 Responsabilità delle diverse figure.....	11
4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.....	13
4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo.....	13
5. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo.....	17
5.1 I Livelli di prevenzione.....	17
6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo.....	19
7. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza.....	20
8. Riferimenti utili.....	21
SCHEDA DI SEGNALAZIONE CASI DI PRESUNTO BULLISMO/CYBERBULLISMO.....	22



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

1. Premessa

Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione degli studiosi delle scienze dello sviluppo verso i disturbi della condotta in età adolescenziale: questo è avvenuto probabilmente a causa delle nuove sollecitazioni che giungono dai mezzi di comunicazione di massa, che sono in uso perlopiù tra i ragazzi. Sono proprio questi mezzi che riportano, con sempre maggiore frequenza, episodi di aggressività, di violenza, di cinismo, ma anche, per converso, di depressione, di smarrimento, di disperazione.

È in questa prospettiva che si inserisce lo studio del fenomeno del bullismo in fase scolastica, di quella distorsione dei rapporti tra coetanei che crea disparità, laddove dovrebbero esserci parità e reciprocità, e si instaura un profondo squilibrio che vede da un lato un prepotente e dall'altro una vittima, qualcuno che prevarica e qualcuno che subisce.

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e attiva strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio, in molti casi determinati da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o a escludere. Si tratta di aggressioni e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

La scuola, così come la famiglia, ha il compito di educare gli individui. Essa deve insegnare ai bambini e ai ragazzi a rispettare gli altri e a essere solidali, a non assumere atteggiamenti di diffidenza, di rifiuto, di discriminazione e di intolleranza verso persone che presentano caratteristiche diverse dalle proprie e, quindi, a rapportarsi agli altri senza opinioni preconcepite, stereotipi e pregiudizi. È indispensabile che gli individui, sin dalla tenera età, vengano educati, sia dai genitori sia dagli insegnanti, a considerare gli altri come persone e non come membri di particolari categorie. In questo modo la scuola potrà gettare le basi per lo sviluppo di una mentalità aperta alla diversità, di qualsiasi tipo essa sia. La scuola deve fare in modo che gli individui si sentano parte di una stessa comunità sulla base di un minimo comune denominatore di regole, di valori e di criteri di convivenza. E la finalità della scuola, come la stessa Costituzione (artt. 3 e 34) cita, è proprio quella che tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali, abbiano il diritto e il dovere di essere istruiti.

Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”. In particolare la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”, prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

L'Istituto Comprensivo Pascoli-Pirandello di Castellammare del Golfo, data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, mediante il presente Codice predispone azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a incrementare, all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

2. I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

Il termine bullismo deriva dalla traduzione letterale del termine “bullying”, parola inglese usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Ai sensi della Legge 17 maggio 2024, n. 70, per bullismo “si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto ripetutamente alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. Le caratteristiche distintive del fenomeno dunque sono:

- ❖ **Intenzionalità:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- ❖ **Asimmetria di potere:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- ❖ **Sistematicità:** le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno. Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e che può determinare un progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.1.1 Forme e tipologie di bullismo

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendenti all'isolamento della vittima:

- **Il bullismo diretto** si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso molestie esplicite (atti aggressivi manifesti come spintoni, calci, schiaffi, pestaggi, ecc.; furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed estorsioni).
- **Il bullismo indiretto** danneggia la vittima con molestie nascoste (diffusione di storie non vere;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

isolamento sociale e intenzionale: esclusione di un/una compagno/a da attività comuni, scolastiche o extrascolastiche, ecc.).

A seconda delle modalità con cui le aggressioni si manifestano e delle possibili cause scatenanti, si distingue normalmente tra:

- **Bullismo fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.); furto intenzionale e danneggiamento di beni personali.
- **Bullismo verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, maldicenze, ecc.).
- **Bullismo relazionale-sociale:** isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).
- **Bullismo sessuale:** allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale.
- **Bullismo discriminatorio:** ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc.).

2.1.2 Chi è il bullo

Una caratteristica distintiva dei bulli, implicita nella loro stessa definizione, è l'aggressività verso i coetanei. I bulli tuttavia sono spesso aggressivi anche verso gli adulti, sia genitori che insegnanti. I bulli sono inoltre caratterizzati da impulsività e da un forte bisogno di dominare gli altri, in concomitanza con una scarsa empatia nei confronti delle vittime.

Nel bullismo sono coinvolti non solo soggetti con evidenti disturbi della condotta, ma anche individui senza apparenti problemi psicopatologici. Non a caso rientrano in questa forma di devianza sia soggetti del ceto medio, che provengono da situazioni familiari tranquille, sia le ragazze, le quali ricorrono soprattutto al bullismo relazionale o manipolativo.

Tra gli attori delle prepotenze si distinguono:

- ❖ il **bullo leader**, ideatore delle prepotenze (non sempre perpetratore);
- ❖ gli **aiutanti o gregari**, che partecipano alle prepotenze sotto la guida del bullo; • i sostenitori, coloro che assistono senza prendere parte all'azione, ma la sostengono e la rinforzano attivamente con incitamenti, risolini, ecc. Essi sono pertanto da considerarsi complici del bullo;
- ❖ gli **spettatori passivi**, vale a dire tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò che sta avvenendo, ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati; non sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto, non sentendosi (ma a torto) responsabili degli abusi e delle violenze.

2.1.3 Chi è la vittima

Le vittime sono solitamente più ansiose e insicure degli studenti in generale, spesso caute, timide, sensibili e calme; soffrono di scarsa autostima. Generalmente tendono a isolarsi. Il loro rendimento



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

scolastico peggiora gradualmente negli anni; spesso negano l'esistenza del problema e le proprie sofferenze, accettando passivamente quanto accade. Si colpevolizzano, non parlano con nessuno delle prepotenze subite perché si vergognano, per paura di fare la spia o per il timore di subire ritorsioni ancora più gravi.

Si parla invece di vittima provocatrice quando è il comportamento di chi subisce a provocare, in qualche modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono trattate negativamente dall'intera classe. Il comportamento di questi studenti è caratterizzato da una combinazione di ansia e aggressività e spesso causa tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli adulti.

2.1.4 Che cosa non è bullismo

Prepotenza e reato: una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio. **È opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.**

Prepotenza e scherzo: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal disagio della vittima. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo.

2.2 Definizione e caratteristiche del cyberbullismo

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71, “per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono le seguenti:

- **Pervasività:** il cyberbullo è sempre presente sui social (whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- **Diffusione della responsabilità:** “Non è colpa mia. Lo facevano tutti”.
- **Distorsione delle conseguenze:** “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé addossandola all'altro.

2.2.1 Cosa rientra nel cyberbullismo

Rientrano nel cyberbullismo:

- **Flaming:** un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.
- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie e hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o i cellulari.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso delle credenziali della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, a un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata dell'identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso al proprio account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima. Il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.
- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici,



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” ricoperto all'interno della cerchia di amici.

- **Sexting:** consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via telematica, come chat, social network e internet in generale. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.
- **Happy slapping:** cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e “punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o “sgarbo”. Spesso i cyberstalker inseriscono oltre al filmato imbarazzante della vittima anche il numero di telefono accompagnato dall'invito a contattarla per ricevere prestazioni sessuali.

2.3 Bullismo e cyberbullismo: principali differenze

Il cyberbullismo rispetto al bullismo presenta differenti caratteristiche:

- l'apparente anonimato e la percezione, da parte di chi commette atti di cyberbullismo, di una più difficile reperibilità. Il cyberbullo, però, non è del tutto consapevole che è comunque rintracciabile;
- l'indebolimento delle remore etiche: lo schermo impedisce o rende più difficile attivare sentimenti di empatia;
- l'innesto di effetti come quello dell'imitazione, cioè la tendenza a fare qualcosa, o a ritenerlo meno grave, perché lo fanno tutti;
- la tendenza al disimpegno morale del cyberbullo e la propensione a giustificare comunque il proprio comportamento;
- la dissoluzione della responsabilità del singolo nella responsabilità del gruppo;
- il minimizzare la sofferenza della vittima e la tendenza alla sua deumanizzazione;
- il cambio di percezione di ciò che è ritenuto socialmente accettabile;
- l'assenza di limiti spazio-temporali: posso fare ciò che voglio e quando voglio, e quello che ho scritto può rimanere in un tempo indefinito con conseguente aggravio della sofferenza.

Va specificato che il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento o un'immagine o un video “postati” possono essere potenzialmente in uso da milioni di persone.

La seguente tabella sintetizza le analogie e le differenze principali tra i due fenomeni (fonte: <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte a un determinato ambiente Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al “profilo utente” creato

3. Riferimenti normativi

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento specifica

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

partecipazione studentesca.

- *Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.*
- *Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- *D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.*
- *Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.*
- *Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).* ➤ *Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.*
- *Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.*
- *Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).*
- *Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.*
- *Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.*
- *Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.*
- *Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).*
- *Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.*
- *Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A. S. 2024-2025.*

3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c. p.), diverse norme di legge nel codice civile e nel codice penale puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico, ma una serie di reati, tra cui:

- *la diffamazione aggravata (art. 595/3 c. p.);*
- *la minaccia (art. 612 c. p.);*
- *la violenza privata (art. 610 c. p.);*
- *il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T. U. Privacy);*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

- la sostituzione di persona (art. 494 c. p.);
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c. p.);
- l'estorsione sessuale (art. 629 c. p.); la pornografia minorile (art. 600 ter, III co., c. p.); la detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c. p.);
- molestie e stalking (art. 660 c. p. e art. 612 bis c. p.);
- la morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c. p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c. p.);
- le lesioni (art. 582 c. p.);
- l'ingiuria (art. 594 c. p. - Depenalizzato D.lgs 7/2016);
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c. p.).

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c. c.);
- la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c. c.).

Si precisa che l'affidamento temporaneo alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

3.3 Responsabilità delle diverse figure

Negli atti di bullismo e cyberbullismo occorre distinguere le diverse responsabilità:

- **Responsabilità del bullo minorenne:** in merito alla responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, purtuttavia può essere riconosciuto “socialmente pericoloso” se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonimento del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento questorile richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la già citata Legge 17 maggio 2024, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il “procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali”. Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la “partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente”.
- **Responsabilità del cosiddetto “bullo passivo”:** il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

- **Responsabilità del cosiddetto “spettatore passivo”:** come già detto, sono spettatori passivi o “maggioranza silenziosa”, quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni. Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano la iattanza e sicumera del bullo. Al contrario una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, adombrando la popolarità del bullo, ne decreterebbero la caduta. Stricto jure gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Purtuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.
- **Responsabilità dei genitori:** responsabilità civile ossia patrimoniale per culpa in educando e per culpa in vigilando (art. 30 Cost.): i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c. p. e artt. 2043-2048 c. c.) causati dall'azione del figlio. Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale è contestabile civilmente la culpa in educando per i danni cagionati dal fatto illecito dei minori. Si rammenta che il legislatore attribuisce ai genitori l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione. Invero il minore, in quanto privo di autonomia patrimoniale, non può risarcire il fatto illecito cagionato ad altri. I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sono liberati dalla responsabilità civile soltanto se provano in giudizio di non avere potuto impedire il fatto.
- **Responsabilità degli operatori nella scuola** (Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici): responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto “vincolo di solidarietà” tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Commette reato ed è punito con la multa fino a € 516 il pubblico ufficiale che omette o ritarda la denuncia all'autorità giudiziaria, salvo che il delitto non sia



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

punibile a querela della persona offesa. Commette, altresì, reato di omessa denuncia ed è punito con la multa fino a € 103 l'incaricato di pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, salvo che si tratti di delitto punibile a querela della persona offesa.

- **Responsabilità del Dirigente scolastico:** responsabilità civile per colpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.
- **Responsabilità dei docenti:** responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4.1 Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021, n. 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, vale a dire il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo e il Tavolo permanente di monitoraggio.

4.1.1 Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

Il Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo;
- comunica i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo;
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo”;
- partecipa alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR Sicilia, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- Collabora con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento E-policy dell'Istituto.

4.1.2 Il Team antibullismo e il Team per l'emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D. M. 13 gennaio 2021, n. 18) evidenziano che gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possano prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'Emergenza.

Il Team Antibullismo è costituito dal dirigente Scolastico, dal Referente dell'area, dal primo collaboratore e dal collaboratore dell'ordine di scuola interessato (primaria o secondaria).

Per ciò che concerne le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è coordinato e presieduto dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Esso:

- individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e, infine, di prevenzione terziaria o indicata (nell'espletamento di questa funzione partecipa al Team Antibullismo anche il presidente del Consiglio d'Istituto);
- riceve la scheda di “Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo” e attiva il Team di Emergenza;
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;

Nella nostra Istituzione Scolastica il Team per l'emergenza di fatto coincide, nella composizione, col Team Antibullismo, svolgendo i seguenti compiti:

- istruisce il caso, redigendo la “Scheda di valutazione”;
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti di ciascuna classe, se necessario coinvolge l'animatore digitale;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);

4.1.3 Il Tavolo permanente di monitoraggio

La Legge 17 maggio 2024, n. 70, prevede che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento, istituisca anche un “tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore”.

Le competenze del tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 4, c.2-bis della Legge sono assunte dal Consiglio d'Istituto.

Il Tavolo permanente di monitoraggio svolge i seguenti compiti:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

- Ai fini della verifica del monitoraggio sui fenomeni di bullismo e cyber-bullismo all'interno dell'Istituto, esso si riunisce in una seduta a porte chiuse almeno una volta l'anno ed esamina i risultati dei monitoraggi di cui all'art. 7.
- Quando si riunisce nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo, esso può essere integrato, previa disponibilità dei soggetti esterni, da esperti del settore appartenenti alle forze dell'ordine ovvero in possesso di specifiche competenze psico-pedagogiche.
- Esso si riunisce inoltre nella composizione del tavolo permanente di monitoraggio del bullismo e del cyber-bullismo qualora si verificassero episodi di particolare gravità all'interno della comunità scolastica, anche al fine di proporre aggiornamenti alle strategie di intervento per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo.

4.1.4 Gli altri organi a livello scolastico

Gli adempimenti delle scuole di ogni ordine e grado nelle attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente scolastico

- elabora, in collaborazione con il Referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia della scuola, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento viene esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento sono condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo d'Istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina, se presenti, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri);
- definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.

Consiglio di Istituto

- approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

Collegio dei docenti

- all'interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo, se presente nella scuola, e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Personale docente

- tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al Referente scolastico o al Team Antibullismo, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

Coordinatori dei Consigli di classe

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Collaboratori scolastici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al Dirigente scolastico e al Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Famiglie

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il Patto di corresponsabilità educativa: in questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'Istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

Studentesse e studenti

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- nella Scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

5. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo

5.1 I Livelli di prevenzione

Al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la scuola opera attraverso interventi di **prevenzione a molteplici livelli**.

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e a evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

- **Prevenzione primaria o universale**, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
- **Prevenzione secondaria o selettiva**, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
- **Prevenzione terziaria o indicata**, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

5.1.1 La prevenzione primaria

La principale finalità della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.

In particolare le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.);
- responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
- impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

5.1.2 La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziate in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe. Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe rientrano:

- la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- la comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- il coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva;
- il ricorso alla tecnica del role playing e, in generale, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- l'avvio di programmi di peer-education;
- la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- la partecipazione delle famiglie a incontri dedicati sull'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- la partecipazione alla “Giornata del rispetto”, alla “Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo” e alle altre giornate e attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- il monitoraggio continuo.
- Delle azioni elencate risponde l'intero Consiglio di classe. Il Coordinatore riferisce costantemente per iscritto al Referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo.

5.1.3 La prevenzione terziaria: la gestione dei casi di bullismo

La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi “acuti” di bullismo.

In presenza di episodi già conclamati, la gestione del singolo caso spetta al Team per l'Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- mostrare ai genitori delle vittime, e in generale ai genitori di tutti gli studenti della scuola, che la scuola sa cosa fare per la gestione di casi del genere.

6. Procedura da attivare in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo

La procedura deve prevedere quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio.

Più precisamente:

1- La fase di prima segnalazione ha lo scopo di valutare il presunto caso di bullismo e prendere in carico la situazione; vengono raccolti i dati oggettivi dal Dirigente scolastico, in collaborazione col Referente e il team di lavoro, cercando di capire i fatti, le persone coinvolte, le circostanze, la reiterazione dell'episodio. La Scheda di Prima segnalazione può essere compilata dalla vittima, da eventuali testimoni, docenti, personale ATA, familiari della vittima. In caso vengano riscontrate le caratteristiche di un episodio ascrivibile al bullismo/cyberbullismo, il Referente, in sinergia col team di lavoro e il Dirigente scolastico, procede alla seconda fase della procedura.

2- Valutazione approfondita: in questa fase, si approfondiscono le informazioni utilizzando l'apposita scheda per valutare esattamente la tipologia e la gravità del fatto, raccogliendo informazioni attraverso interviste e colloqui con i soggetti coinvolti, prima singolarmente e poi in gruppo. La suddetta fase deve essere espletata entro pochi giorni dalla segnalazione.

In questa fase delicata, è raccomandato all'adulto che prende in carico la situazione, di astenersi da giudizi, creando piuttosto un clima di fiducia e solidarietà.

Il Consiglio di classe costituisce parte coinvolta e garantisce un ulteriore supporto per raccogliere informazioni. La valutazione viene portata a conclusione dalla Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, in modo da considerare la gravità della situazione della vittima e del bullo e da delineare il livello di priorità dell'intervento. La famiglia dei soggetti coinvolti viene adeguatamente informata.

3- Gestione del caso: Il Dirigente Scolastico e il Referente si rivolgono al Consiglio di Classe per decidere come intervenire sulla base dei risultati della valutazione approfondita e di quanto previsto dal Regolamento di Istituto. Vengono definiti gli interventi in aiuto della vittima, gli interventi di tipo educativo e di recupero e le sanzioni disciplinari in base alla gravità della situazione.

4- Monitoraggio: I docenti del/dei Consiglio/i di Classe, in cui sono inseriti gli alunni coinvolti, effettuano nel periodo successivo un'attenta osservazione delle reazioni e dei comportamenti della vittima e del bullo e si mantengono in contatto con le famiglie, il Referente e il Dirigente Scolastico, per scongiurare ulteriori episodi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

7. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza

(dalle linee guida 2021)

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
-accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; -mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; -far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; -informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; -concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili)	-importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; -accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; -iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; -fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; -mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; -non entrare in discussioni; -cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; -ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; -in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; -una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo Colloquio con il gruppo dei bulli -iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; -l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive
Far incontrare prevaricatore e vittima: questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti. E' importante: ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i, ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale, condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori: questa azione si consiglia solo quando è possibile rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE
“Giovanni Pascoli - Luigi Pirandello”

8. Riferimenti utili

Per la segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo compilare la scheda di segnalazione e consegnarla, a mano, al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo o al Dirigente scolastico.

La segnalazione può essere inviata anche per posta elettronica agli indirizzi:

tpic81900a@istruzione.it

dirigente@pascoli-pirandello.edu.it

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

www.generazioniconnesse.it

www.cuoriconnessi.it

www.noisiamopari.it

www.azzurro.it

www.fondazionecarolina.org

SCHEDA DI SEGNALAZIONE CASI DI PRESUNTO BULLISMO/CYBERBULLISMO

Nome e Cognome della persona che segnala il presunto atto di bullismo

.....

La persona che segnala il presunto atto di bullismo è:

☐ Alunno Classe

☐ Genitore

☐ Docente

☐ Collaboratore Scolastico

☐ Altro

Nome e cognome della vittima di bullismo

..... Classe

Nome e cognome di chi si presume abbia compiuto l'atto di bullismo

..... Classe

Il presunto atto di bullismo si è ripetuto più volte?

☐ Sì

☐ No

Dove è avvenuto il presunto atto di bullismo?

☐ Scuola

☐ Bus

☐ Altro luogo esterno alla scuola

In quali modi è avvenuto il presunto atto di bullismo?

☐ Violenza verbale diretta alla vittima (offese, minacce, ricatti)

☐ Atti di esclusione, emarginazione

☐ Violenza fisica

☐ Violenza verbale (offese, minacce, diffamazione...) tramite le nuove tecnologie

☐ Diffusione di immagini e violazione della privacy

☐ Altro

Breve descrizione del presunto atto di bullismo

.....

.....

.....

.....

.....